

VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI DA REDIGERE ENTRO IL 1 LUGLIO 2016

È stata approvata la Nuova Direttiva Europea 2013/35/UE sulla Protezione dei Lavoratori dai Campi Elettromagnetici che rinvia la valutazione del rischio al 1° Luglio 2016.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegato IV.

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). L'abrogazione della 2004/40/CE e l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE **spostano tale termine al 1° luglio 2016.**

La direttiva 2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente, rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive Guide Pratiche "non vincolanti", che la Commissione "metterà a disposizione almeno 6 mesi prima del 1° luglio 2016".

Viene mantenuta comunque l'impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.

In sintesi, la scadenza della redazione del documento di valutazione dei rischi da campi elettromagnetici è stata posticipata dal 30 Ottobre 2013 al 1 Luglio 2016 dalla direttiva Europea 2013/35/UE

RESPONSABILITÀ INFORTUNI DA MACCHINA MARCHIATA "CE" NON SICURA - SENTENZA DELLA CASSAZIONE.

Nella sentenza n. 4549, del 29 gennaio 2013 la Cassazione condanna un delegato per la sicurezza in quanto l'insufficiente sicurezza delle macchine da lavoro va imputata al datore di lavoro, in quanto questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori addetti al loro utilizzo e, nel caso di specie, la pericolosità del macchinario non derivava da un vizio occulto.

L'infortunio da uso di macchina da lavoro

Il **delegato alla sicurezza** in uno stabilimento era stato ritenuto responsabile delle lesioni di un lavoratore cui aveva fatto utilizzare una macchina "passo passo", per la produzione delle traversine di cemento, **sprovvista di sistema di protezione** e/o di segregazione degli organi in movimento e/o di dispositivi di sicurezza per l'arresto della macchina atti ad impedire il contatto accidentale con organi in movimento e gli aveva inoltre messo a disposizione una postazione di lavoro con pavimentazione sdruciolevole.

L'infortunio si era verificato, quando il lavoratore si era chinato in avanti, nel tentativo di recuperare un secchiello caduto nella macchina, finendoci dentro e riportando delle lesioni al braccio.

Secondo il delegato alla sicurezza l'infortunio era dovuto ad **un'imprudenza del lavoratore** perché mentre la macchina tornava indietro i lavoratori sarebbero dovuti stare fermi senza avere in mano il secchiello con il grasso. Inoltre, il delegato sosteneva che aveva fatto utilizzare ai propri dipendenti la macchina "passo passo" **in piena buona fede**, dal momento che la stessa era **fornita della "Dichiarazione CE di conformità"**. In particolare, egli riteneva che il macchinario in questione non sarebbe stato soggetto agli obblighi di cui al **D.P.R. n. 547/1955** e in particolare alla norma di cui all'articolo 68, riguardanti la protezione degli "organi lavoratori" delle macchine e non degli "organi di movimento", nella fattispecie odierna coinvolti nell'incidente. Per di più, **la pavimentazione** non sarebbe stata scivolosa in quanto la scelta di distanziare le doghe di legno sarebbe stata giustificata dalla duplice esigenza di consentire lo sgocciolamento dell'olio al di sotto della pedana e nel contempo di ridurre la superficie delle doghe esposta al rischio di impregnamento dell'olio. In conclusione, secondo la difesa, se si voleva ravvisare un'insufficiente sicurezza della macchina "passo passo", essa sarebbe stata da imputare al costruttore e al progettista, ma non certo al delegato alla sicurezza.

Il parere della cassazione

In merito alla vicenda, il Collegio ha confermato **la responsabilità del delegato alla sicurezza** poiché dalla deposizione di un'ispettrice dell'Ausl erano emerse le **precarie e pericolose condizioni della superficie** sulla quale si trovavano ad operare i lavoratori addetti che non garantiva loro una posizione stabile, essendo costituita da doghe scivolose e distanziate tra loro.

Per quanto poi attiene all'assunto difensivo secondo cui il delegato in piena buona fede, aveva fatto utilizzare ai suoi dipendenti la macchina "passo passo" in quanto provvista della "Dichiarazione CE di conformità", il Collegio ha osservato che non è veritiera l'affermazione per la quale una eventuale insufficiente sicurezza della macchina non doveva essere imputata al datore di lavoro, in quanto **il datore di lavoro è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo** per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina e, nel caso di specie, la pericolosità del macchinario **non derivava da un vizio occulto**.

In sintesi, la dichiarazione "CE" di conformità della macchina non basta a garantire il lavoro in sicurezza da parte degli addetti in quanto il Datore di lavoro ha l'obbligo di valutarne il modo di impiego e il contesto in cui è inserita.

CORSI DI FORMAZIONE

Qui di seguito vengono riportate le date dei corsi di formazione e di aggiornamento della formazione per i lavoratori e per gli addetti alle emergenze in programma per i mesi di settembre/ottobre 2013:

- **CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (8 ORE – RISCHIO MEDIO)**
 - o **Venerdì 06 Settembre 2013**
(Lezione teorica dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e lezione pratica dalle h. 13.30 alle h. 17.30)

- **CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (5 ORE – RISCHIO MEDIO)**
 - o **Venerdì 06 Settembre 2013**
(Lezione teorica dalle h. 11.30 alle h. 12.30 e lezione pratica dalle h. 13.30 alle h. 17.30)
- **CORSO FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (1° MODULO di 4 ORE)**
 - o **Venerdì 13 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
- **CORSO FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (RISCHIO ALTO SETTORE MANIFATTURIERO - 2° MODULO di 12 ORE)**
 - o **1° Lezione: Venerdì 20 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
 - o **2° Lezione: Venerdì 27 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
 - o **3° Lezione: Venerdì 04 Ottobre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
- **CORSO FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (RISCHIO ALTO SETTORE COSTRUZIONI/CANTIERI - 2° MODULO di 12 ORE)**
 - o **1° Lezione: Venerdì 20 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
 - o **2° Lezione: Venerdì 27 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
 - o **3° Lezione: Venerdì 10 Ottobre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**
- **CORSO FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI (RISCHIO BASSO SETTORE UFFICI - 2° MODULO di 4 ORE)**
 - o **Lunedì 23 Settembre 2013 (dalle h. 13.30 alle h. 17.30)**

I corsi saranno effettuati presso:

- HOTEL IL LEONE D'ORO sito in Via Dante 17 a Telgate (BG).

Chi volesse conoscere la propria situazione o volesse avere maggiori chiarimenti circa i corsi di formazione può contattarci al 035/831093.

Aurema S.r.l.

Lo staff Aurema vi augura

Buone Vacanze!

